

**COMUNE DI
LIZZANO IN BELVEDERE**
(Provincia di Bologna)

***REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI
COMUNALI E PER LE
CONCESSIONI DI ACQUA
POTABILE AI PRIVATI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 19 dicembre 2002
Variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16 marzo 2018
Variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 giugno 2020

INDICE

Art. 1	- ASSUNZIONE DEL SERVIZIO _____ pag.	3
Art. 2	- CONCESSIONI IN GENERE _____ pag.	3
Art. 3	- TIPI DI CONCESSIONI _____ pag.	4
Art. 4	- MODALITA' PER IL RECESSO DAL CONTRATTO _____ pag.	5
Art. 5	- TARIFFA _____ pag.	5
Art. 6	- MODALITA' DELLE CONCESSIONI E CONTRATTI RELATIVI _____ pag.	6
Art. 7	- PAGAMENTO DEI CANONI DI CONSUMO _____ pag.	7
Art. 8	- ALLACCIAMENTI _____ pag.	7
Art. 9	- IMPIANTI INTERNI _____ pag.	8
Art. 10	- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DERIVAZIONE E PRESA _____ pag.	8
Art. 11	- OBBLIGHI DEGLI UTENTI _____ pag.	9
Art. 12	- INTERRUZIONE DELLA FORNITURA _____ pag.	9
Art. 13	- DESTINARI _____ pag.	10
Art. 14	- CONSUMI _____ pag.	10
Art. 15	- PENALITA' _____ pag.	10
Art. 16	- MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO _____ pag.	11
Art. 17	- ENTRATE IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO _____ pag.	11

ART. 1 **ASSUNZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, a termini dell'art. 293 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

Il punto di consegna è definito all'uscita del contatore.

L'impianto interno è la parte di impianto di proprietà del Cliente compresa fra l'uscita del contatore del Comune e le apparecchiature di utilizzazione. Comprende i tubi, gli accessori e le apparecchiature stesse; la competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione è dell'Utente.

Indipendentemente dalla posizione del contatore, la tubatura all'interno della proprietà privata resta in carico alla proprietà medesima che dovrà provvedere alla riparazione di eventuali rotture nel minor tempo possibile.

Il presente Regolamento disciplina la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione.

L'allacciamento è la parte di impianto del Comune costituita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione ed il punto di consegna all'Utente. La realizzazione o modifica dell'allacciamento è di competenza esclusiva del Comune e gli oneri e contributi relativi sono a carico del richiedente.

ART. 2 **CONCESSIONI IN GENERE**

Le concessioni sono regolate dal sistema a misuratore e vengono limitate all'uso esclusivo del concessionario.

ART. 3
TIPI DI CONCESSIONI

Le concessioni possono essere accordate a consumo per un periodo indeterminato;

La lettura dei contatori per la rilevazione dei consumi verrà eseguita di regola una volta all'anno; letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici o amministrativi.

E' facoltà dell'Utente comunicare al Comune la lettura del proprio contatore.

Il Comune può chiedere all'Utente di provvedere direttamente alla lettura del proprio contatore, da comunicare mediante gli strumenti appositamente messi a disposizione.

Il Cliente è tenuto a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Comune l'accesso al contatore per il rilievo delle letture. In caso di sua assenza, l'Utente è altresì tenuto a provvedere, nei modi che il Comune indicherà, a comunicare la lettura del contatore o a consentirne la lettura da parte di un proprio incaricato.

Qualora l'Utente ritenesse erronee le indicazioni dell'apparecchio di misurazione, l'Amministrazione, dietro richiesta scritta, provvederà a far verificare l'apparecchio in apposito banco di prova e alla presenza dell'interessato. All'uopo il richiedente dovrà rimborsare al Comune la spesa sostenuta.

Saranno ritenute esatte le misurazioni dei contatori qualora l'errore sia contenuto entro il limite del 5% in più o in meno.

Nel caso di constatati errori nelle indicazioni del contatore verrà provveduto al rimborso della differenza pagata in più od in meno per il periodo degli ultimi sei mesi.

ART. 4
MODALITA' PER IL RECESSO DAL CONTRATTO

L'Utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione al Comune; la quale provvederà, dietro appuntamento, al rilievo dell'ultima lettura ed alla chiusura del contatore.

L'Utente pagherà l'equivalente dei consumi registrati fino all'ultima lettura, nonché corrispettivi e quote fisse fino alla disdetta, oppure sino alla data di regolare subentro di altro Utente.

A impianto già chiuso nel caso di ripetute visite sul posto per mancata lettura imputabile all'Utente, verranno addebitati i consumi con lettura presunta ed i relativi costi. Verrà effettuato successivo conguaglio al momento in cui sarà possibile rilevare la lettura.

In mancanza della disdetta, con relativa chiusura del contatore, l'Utente intestatario del contratto resta unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi e risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

L'Utente che non osserva quanto sopra specificato resta direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto contrattuale, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

ART. 5
TARIFFA

Le tariffe per la vendita dell'acqua per tutti gli acquedotti del Comune e i diritti fissi di noleggio del contatore sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale, riservandosi l'Amministrazione Comunale il diritto di revisionare le tariffe stesse le quali dovranno però essere approvate dagli organi di controllo contestualmente ai consumi potranno essere addebitati altri importi dovuti quali:

- * canoni di fognatura e depurazione;
- * rimborsi di spesa;
- * anticipo su fornitura;
- * I.V.A.;
- * arrotondamenti degli importi fatturati;
- * indennità di mora e interessi per ritardati pagamenti delle fatture.

ART. 6
MODALITA' DELLE CONCESSIONI E CONTRATTI RELATIVI

L'acqua viene di regola somministrata agli stabili fronteggianti strade o spazi pubblici provvisti di conduttore, mediante costruzione di una presa per ogni stabile.

Gli allacciamenti si potranno effettuare in ogni periodo dell'anno ad esclusione dei mesi luglio e agosto, nel corso dei quali sono consentiti solo quelli inderogabili. Le concessioni saranno rinnovabili tacitamente di anno in anno salvo disdetta, data, con lettera raccomandata da una delle parti, almeno due mesi innanzi la scadenza della concessione.

I contratti di concessione saranno redatti in forma di scrittura privata. Di norma il concessionario dovrà essere il proprietario, o un suo legale rappresentante, oppure l'affittuario ed in questo caso la domanda di concessione dovrà essere corredata dal nullaosta del proprietario.

Per eccedere ad un nuovo allacciamento o a modifica di allacciamento esistente, l'Utente deve rivolgere domanda al Comune che ha la facoltà, per ragioni obiettive, di accettare o respingere motivatamente la domanda.

La domanda deve specificare:

- a) per edifici ad uso civile, il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire;
- b) per gli altri usi, le caratteristiche della fornitura (quantitativo richiesto, destinazione d'uso, caratteristiche delle apparecchiature e qualsiasi altra informazione necessaria a definire l'intervento);
- c) per gli usi zootecnici l'Utente deve dichiarare di avere almeno 2 capi di bestiame bovino, equino o 10 ovini o suini.

Non viene concesso l'allacciamento per usi irrigatori delle attività agricole; è concesso l'uso per piccoli orticelli privati di dimensioni inferiori a 100 metri quadrati, salvo divieto da espressa ordinanza sindacale in alcuni periodi dell'anno.

In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie per l'allacciamento.

Le spese relative alla domanda e al contratto sono tutte a carico del concessionario.

Il Comune richiederà al concessionario il rimborso delle spese sostenute per l'allacciamento alla rete di distribuzione, con esclusione di qualsiasi diritto.

L'Utente che subentra nella concessione è tenuto, previa domanda, alla stipulazione di un nuovo contratto, con esclusione, del pagamento del diritto fisso di allacciamento nel caso il precedente intestatario sia in regola con i pagamenti relativi all'utenza.

Gli Utenti che costruiscono nuovi fabbricati od ampliano quelli esistenti pagano solo il consumo relativo al canone dell'acqua consumata per le realizzazioni edilizie.

In ogni caso dovrà essere installato apposito contatore, prima dell'inizio dei lavori.

ART. 7
PAGAMENTO DEI CANONI DI CONSUMO

Il canone di consumo annuo dovrà essere pagato in due soluzioni, (una di acconto e l'altra di conguaglio) o in un'unica soluzione, conseguentemente alla lettura effettuata dal personale incaricato o secondo diverse modalità indicate opportunamente dal Comune.

Le bollette vengono inoltrate al domicilio indicato dall'Utente con un anticipo minimo di 15 giorni rispetto alla scadenza.

La riscossione verrà effettuata direttamente dal Comune mediante bollettazione.

Qualora i canoni vengono pagati oltre il termine di giorni trenta, successivi al periodo di scadenza fissato, sarà dovuta una sanzione fissa di €. 10,33 al mese o frazione di mese fino al termine di giorni 90. Alla sanzione vanno sommati gli interessi di mora nella misura consentita dalla legge.

Nel caso in cui il canone non venga pagato entro il periodo di 90 giorni, verrà sospesa la somministrazione dell'acqua e l'Utente per riottenere il servizio dovrà pagare le spese di allaccio, escluso il costo del contatore.

ART. 8
ALLACCIAMENTI

Il Comune si riserva:

- * di determinare il punto di presa sulla rete stradale e quelle ove dovranno collocarsi gli apparecchi di misura che, ad eccezione dei casi particolari relativi agli agglomerati urbani, dovranno essere posti al confine della proprietà privata dell'Utente, con lettura dall'esterno;
- * di stabilire i diametri della presa e degli apparecchi di misura in relazione all'entità della fornitura d'acqua richiesta.

Qualora il diametro della primitiva presa non dovesse essere più sufficiente per i bisogni dell'utenza, il Comune provvederà, sempre a spesa del concessionario, alla sostituzione della tubazione di presa con altra idonea all'entità della fornitura.

Gli apparecchi di misura se forniti dal Comune resteranno di sua proprietà e l'Utente pagherà un diritto fisso.

Le tubazioni di presa collocate nel suolo pubblico e privato per la condotta dell'acqua all'immobile, dell'Utente dovranno essere fornite e poste in opera a cura dell'Amministrazione Comunale a spese dell'Utente.

Quando l'immobile dell'Utente abbia accesso da strade non ancora canalizzate, il Comune si riserva la facoltà di richiedere un contributo a fondo perduto (concorso di tubazione) in misura non inferiore ad un terzo della spesa preventivata per la nuova canalizzazione.

Qualora peraltro il Comune non riconoscesse la possibile utilità del detto lavoro, questo dovrà essere eseguito solo a totale spesa del richiedente.

Gli allacciamenti dei contatori, (pozzetti, nicchie, ecc.) e le relative chiudende saranno sempre costruite a totale cura e spesa dell'Utente secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione Comune.

ART. 9 **IMPIANTI INTERNI**

L'acqua viene in ogni caso consegnata all'Utente all'uscita dell'apparecchio di misura: da questo punto ha inizio l'impianto interno la cui costruzione e manutenzione restano di esclusiva competenza e ad esclusivo carico dell'Utente.

Ove si è in presenza di un contatore installato all'interno del fabbricato, essendo il contatore all'interno di una proprietà privata, lo stesso resta in carica al proprietario mentre il Comune è competente all'ingresso della proprietà.

Nessuno abbuono potrà di conseguenza essere accordato sull'importo dei consumi che avessero a verificarsi per guasti di qualunque genere o per rotture anche occulte o fortuite dell'impianto interno.

Il Comune declina, in ogni caso, qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare alle condotte private esistenti in seguito ad eventuali modificazioni alle pressioni nelle condotte stradali, pur premurandosi di avvertire gli utenti in caso di variazioni.

Immediatamente dopo il contatore, sempre a cura e spesa dell'Utente, dovranno essere installati un rubinetto d'arresto ed uno di scarico dell'impianto interno.

ART. 10 **MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DERIVAZIONE E PRESA**

La manutenzione delle tubazioni di derivazione e presa, esterne alla proprietà dell'Utente, spetta al Comune il quale assume parimenti la manutenzione del contatore ed a tale titolo l'Utente dovrà pagare una quota annua di noleggio.

Ogni qualvolta la riparazione e manutenzione della presa o del contatore fosse resa necessaria per colpa dell'Utente, questi dovrà pagare per intero la spesa occorrente. L'Utente dovrà provvedere opportunamente perché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni, restando a suo carico le relative spese di riparazione o sostituzione.

L'Utente non potrà reclamare indennità di sorta per qualsivoglia interruzione del servizio di distribuzione.

Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, l'Utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere.

ART. 11
OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Con la stipulazione del contratto, gli utenti contraggono i seguenti obblighi:

- 1) di non manovrare ne permettere che vengano manovrati i rubinetti di presa e le saracinesche stradali senza il concorso del personale dell'acquedotto;
- 2) di non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di presa e di misura conservandone intatti i sigilli, ed in genere di non commettere abuso nel godimento delle utenze. Ogni qualvolta vengano rimossi i sigilli delle saracinesche poste a chiusura di bocche da incendio dovrà esserne dato avviso al Comune entro le 24 ore successive;
- 3) di non eseguire collegamenti fra le tubazioni dell'impianto interno e condutture di acqua privata sollevata dal sottosuolo o da cisterne o captate da sorgenti, comunque tali collegamenti siano eseguiti, anche se provvisti di dispositivi di sicurezza;
- 4) di non applicare alle tubazioni dell'impianto apparecchi aspiranti;
- 5) di permettere e facilitare in ogni tempo al personale dell'acquedotto l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi ed a tutti i punti delle diramazioni interne per controllare l'esatta osservazione delle prescrizioni al presente Regolamento;
- 6) di eseguire nelle epoche prescritte, presso la Cassa del Comune, i pagamenti delle somme dovute come agli articoli precedenti.

Ogni operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore può dare luogo ad azione giudiziaria nei confronti dell'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto.

ART. 12
INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

I concessionari non hanno diritto a reclamare alcuna indennità per le temporanee interruzioni di servizio causate da riparazioni alla condotta, nonché da forza maggiore. Tuttavia, se l'interruzione eccedesse il periodo di giorni 15, e solo dopo trascorso tale periodo l'Utente verrà reintegrato dell'importo corrispondente alla quantità d'acqua che egli avrebbe dovuto pagare in virtù del contratto, purché però l'interruzione non sia avvenuta per sua colpa.

ART. 13
DESTINATARI

Per la fornitura di acqua il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall'utilizzatore effettivo del servizio o dalla proprietà.

L'acqua viene impiegata per gli usi dichiarati dall'Utente ed autorizzati dal Comune. L'Utente si impegna a non utilizzarla per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura. Ogni modifica negli utilizzi dell'acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal Comune che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipularne uno nuovo.

Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata, il Comune si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell'Utente secondo i corretti valori tariffari e fiscali nei termini previsti dalla legge.

ART. 14
CONSUMI

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore ed è espresso in metri cubi.

In caso di mancata lettura, il Comune può procedere alla stima dei consumi sulla base dei valori storici.

In caso di anomalie o avarie del contatore il Comune determinerà il consumo dell'acqua per il periodo di errato funzionamento dell'apparecchio come al successivo paragrafo per le fughe di acqua.

In caso di fuga di acqua, accertata da tecnico competente, non imputabile a negligenza dell'utente, il maggior consumo sarà valutato dal Comune sulla base dei consumi degli ultimi tre anni. Nel caso venga rilevato un consumo anomalo si procederà al suo abbattimento del 50% in misura comunque non inferiore al consumo medio effettivo dell'ultimo triennio.

Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte dell'Utente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune sulla base di valutazioni tecniche.

In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'Utente di eccepire e provare consumi inferiori a quelli presunti.

ART. 15
PENALITA'

Chiunque trasgredisca alle disposizioni del presente Regolamento, manometta i contatori, le saracinesche, i manufatti, le fontanelle pubbliche e qualsiasi altra parte dell'acquedotto comunale, sarà punito con multe che vanno da €. 5,17 a €. 516,46.

Parimenti sarà punito chiunque sottrae acqua dalle fontanelle pubbliche, con applicazione all'impianto di tubi di qualsiasi materiale.

In caso di infrazione alle norme di cui al n. 3 e 4 dell'art. 11 il Comune, oltre alle penali previste, provvederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua.

ART. 16
MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il Comune si riserva il diritto di modificare, perfezionare e completare il presente Regolamento, gli utenti saranno tenuti alla osservanza dalle eventuali disposizioni o prescrizioni aggiuntive che il Comune riterrà necessario ed opportuno adottare.

Per quanto non é contemplato nel presente regolamento si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 17
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione, che sarà fatta per il periodo di 15 giorni consecutivi, successivamente alla sua deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.